

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
"SOCIETÀ ITALIANA DI EMATOLOGIA"**

**\*\*\*\*\***

**PARTE PRIMA**

**GENERALITÀ**

**ARTICOLO 1**

**Denominazione, sede e durata**

1.1. L'Associazione costituita ex art. 36 cod. civ. e priva di scopo lucrativo, si denomina "**SOCIETÀ ITALIANA DI EMATOLOGIA**", siglabile "**SIE**". È regolata dall'atto costitutivo, dal presente Statuto, nonché da eventuali regolamenti meramente operativi che potranno essere deliberati dal Consiglio Direttivo.

1.2. L'Associazione ha sede in Bologna, con indirizzo, attualmente, in Via De' Poeti 1/7; il cambio di sede nell'ambito dello stesso Comune spetta al Presidente p.t. e non costituisce modifica statutaria.

1.3. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo; può essere sciolta in qualunque momento dall'Assemblea dei soci con la presenza ed il voto di almeno 3/4 del numero dei soci stessi e in ottemperanza a quanto disposto dall'*infra* esteso art. 25.

**ARTICOLO 2**

**Autonomia e indipendenza dell'Associazione e dei legali  
rappresentanti.**

2.1. L'Associazione persegue gli scopi, *infra* previsti all'art. 4, in modo autonomo e indipendente.

2.2. L'Associazione non esercita attività imprenditoriali né vi partecipa, ad eccezione di quelle svolte nell'ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM).

2.3. I legali rappresentanti dell'Associazione si attengono ai requisiti di autonomia e indipendenza anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad essa, al pari di quanto indicato per l'Associazione ai due sovra estesi commi.

**ARTICOLO 3**

**Esclusione di finalità sindacali.**

3.1. L'Associazione non attua, né direttamente né indirettamente, la tutela sindacale degli Associati essendo ciò espressamente escluso dalle finalità istituzionali come previsto all'*infra* esteso art.4.

**ARTICOLO 4**

**Scopo**

4.1. L'Associazione non ha fini di lucro ed è apolitica.

4.2. L'Associazione promuove il progresso e lo sviluppo dell'ematologia, collaborando e curando il coordinamento con le autorità sanitarie europee, nazionali, regionali e locali, con gli istituti di ricerca, con le Università, con gli Ordini professionali, con le altre Società Scientifiche e con le associazioni di volontariato nei seguenti campi:

- a) nel campo igienico-sanitario, con particolare riguardo per la prevenzione delle malattie del sangue;
- b) nel campo dell'assistenza ai malati di patologie ematologiche, con particolare riguardo per le funzioni del personale che li assiste e per le caratteristiche e la qualità delle strutture pubbliche convenzionate e private, dove si svolgono la diagnosi e la terapia;
- c) nel campo della formazione degli studenti specializzandi e dei dottorandi, in collaborazione con le Università;
- d) nel campo dell'aggiornamento, promuovendo e gestendo attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM;
- e) nel campo della ricerca, clinica, applicata e di base, agevolando gli studi, le pubblicazioni e la diffusione dei risultati della ricerca.
- f) nel campo della diffusione della cultura ematologica sia a livello scientifico sia a livello professionale, organizzando direttamente e favorendo congressi e riunioni anche interdisciplinari ed elaborando e aggiornando linee-guida per la diagnosi e la terapia delle malattie del sangue in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e le altre società scientifiche.

4.3. L'Associazione promuove, altresì, la produzione e l'aggiornamento di linee guida afferenti l'ematologia secondo le vigenti normative.

4.4. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

4.5. L'Associazione può associarsi o concludere accordi con altre società scientifiche o associazioni tecnico-scientifiche appartenenti alla medesima specializzazione o disciplina, area o settore di esercizio professionale, al fine di assicurare la maggiore rappresentatività sul territorio nella specializzazione o disciplina.

## **ARTICOLO 5**

### **Soci**

5.1. L'Associazione si compone di: (a) soci effettivi ordinari; (b) soci onorari.

5.2. Possono essere soci effettivi ordinari: (i) i laureati in medicina e chirurgia, specializzati o specializzandi in ematologia, oncologia, medicina interna e pediatria iscritti all'albo dei Medici Chirurghi e in attività presso qualsiasi struttura, pubblica o privata, oppure che esercitino l'attività in regime libero professionale; (ii) i laureati in biologia, farmacia, biotecnologie mediche, scienze Infermieristiche e che svolgano, seppur non in via esclusiva, la loro attività nel settore ematologico.

5.3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e

non può essere disposta per un periodo temporaneo.

5.4. Spetta al socio l'elettorato attivo, senza limitazione alcuna. Spetta al socio anche l'elettorato passivo per gli Organi dell'Associazione purché non sussistano conflitti di interesse e purché non abbiano subito condanne passate in giudicato in relazione all'attività della Associazione.

5.5. Il socio ordinario è ammesso, su propria domanda scritta, nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al sovra esteso comma 2 e alla quale allega il proprio *curriculum vitae*; la domanda deve essere presentata al Consiglio Direttivo.

5.6. L'ammissione dei soci è subordinata unicamente al possesso dei requisiti previsti dall'art. 5.2 ed al pagamento della quota associativa annuale.

5.7. Il socio può recedere o essere escluso a norma dell'articolo 24 del Codice Civile; costituisce grave motivo di esclusione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile il mancato pagamento della quota associativa relativa all'anno solare antecedente, quando sia decorso un mese dalla ricezione del secondo invito alla regolarizzazione; viene considerato recedente se, trascorso almeno l'anno solare successivo a quello per cui era in regola, non ha versato la quota associativa, cui è comunque tenuto, entro un mese dal secondo invito scritto rivoltogli; non può chiedere la restituzione, anche quando abbia cessato di appartenere alla Associazione, delle quote associative e degli eventuali contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione; la qualità di socio non è trasmissibile e la quota non rivalutabile; la perdita dei requisiti per essere soci determina l'immediata ed automatica esclusione del socio.

5.8. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con l'Associazione è quello risultante dal libro dei soci; è onere dei soci comunicare all'Associazione, ai fini della trascrizione nel libro dei soci, anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione.

5.9. Il Consiglio Direttivo, a propria discrezione, può nominare soci onorari coloro che, a proprio giudizio, hanno acquisito particolari meriti nel perseguire lo scopo associativo e/o che danno lustro all'Associazione. I Soci Onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa e non godono di elettorato attivo né passivo.

## **ARTICOLO 6**

### **Patrimonio e bilanci**

6.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative versate dai soci;
- b) da contributi, oblazioni, liberalità fatte da persone fisiche e/o giuridiche sia pubbliche che private devolute per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione,

con esplicita esclusione di quelli che configurino - direttamente o indirettamente - conflitto d'interesse con il S.S.N. e/o con la disciplina del pubblico impiego.

6.2. Costituisce regola inderogabile che le risorse necessarie per svolgere l'attività ECM possano pervenire esclusivamente attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o degli enti pubblici e/o privati, ivi compresi contributi delle industrie che producono farmaci o dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua e comunque non in conflitto di interessi.

6.3. L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

6.4. Il bilancio d'esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

6.5. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione ed il risultato economico dell'esercizio.

6.6. Il Bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità dell'Associazione.

6.7. Entro fine aprile è convocata l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio.

6.8. Entro fine dicembre è convocata l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio preventivo.

6.9. Il bilancio preventivo è costituito da un conto economico nel quale sono indicati i costi ed i ricavi che si prevede di conseguire nell'esercizio successivo, con allegata una relazione illustrativa.

6.10. Il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e gli incarichi retribuiti devono essere pubblicati sul sito *internet* istituzionale.

## **PARTE SECONDA**

### **ORDINAMENTO**

#### **ARTICOLO 7**

##### **Organi**

7.1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed i Vicepresidenti;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) le Delegazioni Regionali;
- f) il Collegio dei Revisori;
- g) il Collegio dei Probiviri.

7.2. È esclusa qualsiasi forma di retribuzione (in denaro o natura) ai componenti degli organi sociali.

7.3. I componenti degli organi dell'Associazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano

interessi in conflitto con quelli dell'Associazione stessa; essi devono dichiarare la loro condizione prima della deliberazione e si considerano comunque presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

## **Capo I**

### **Assemblea dei Soci**

#### **ARTICOLO 8**

##### **Competenza dell'Assemblea**

8.1. Sono di competenza dell'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) la determinazione della quota associativa per i soci effettivi ordinari;
- c) gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

8.2. Sono di competenza dell'Assemblea elettorale:

- d) l'elezione, a scrutinio segreto, dei componenti del Consiglio Direttivo;
- e) l'elezione, a scrutinio segreto, del Collegio dei Revisori;
- f) l'elezione, a scrutinio segreto, del Collegio dei Proviviri.
- g) l'elezione, a scrutinio segreto, delle Delegazioni Regionali

8.3. Sono di competenza dell'Assemblea in sede straordinaria:

- a) le modificazioni dello statuto;
- b) lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 9**

##### **Convocazione dell'Assemblea**

9.1. L'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria o elettorale, viene convocata dal Presidente ogniqualevolta lo delibera il Consiglio Direttivo, o ne faccia richiesta scritta motivata il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Proviviri, o almeno un terzo dei soci effettivi ordinari, con avviso contenente l'Ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo che può essere anche diverso da quello della sede dell'Associazione e il regolamento con le modalità di voto mediante mezzi di telecomunicazione, da comunicare ai soci effettivi ordinari per posta ordinaria almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa o in qualunque altro modo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare (fax, e-mail).

9.2. L'avviso può contenere anche la data per la seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

9.3. Quando vi siano modificazioni dello statuto all'Ordine del giorno dell'Assemblea, l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere comunicato almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima o reso disponibile sul sito internet dell'Associazione.

9.4. L'Assemblea elettorale viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci con l'avviso di convocazione che deve

indicare il luogo, il giorno od i giorni, l'ora e lo scopo dell'assemblea, nonché il numero dei candidati da eleggere: l'avviso è trasmesso a tutti i soci effettivi ordinari in qualunque modo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione (posta ordinaria, fax, e-mail, ecc.) almeno trenta giorni prima della data stabilita per l'Assemblea elettorale.

## **ARTICOLO 10**

### **Costituzione dell'Assemblea**

10.1. L'Assemblea dei soci è validamente costituita:

- a) per le deliberazioni, di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 8: in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà dei soci effettivi ordinari, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero di soci effettivi ordinari presenti;
- b) per le modificazioni statutarie: in prima convocazione, quando siano presenti almeno due terzi dei soci effettivi ordinari, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci effettivi ordinari presenti;
- c) per lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione: sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno tre quarti dei soci effettivi ordinari;
- d) per l'Assemblea elettorale se interviene almeno un decimo degli aventi diritto.

10.2. Il socio, che è nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea, può delegare per iscritto a rappresentarlo, partecipando e votando, un altro socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo. Il voto per delega è ammesso solo laddove l'Assemblea preveda la presenza fisica degli associati e la delega sia conferita ad un socio che intervenga fisicamente all'Assemblea e non da remoto come previsto dal comma che segue.

10.3 L'avviso di convocazione può consentire che l'Assemblea si svolga con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti. L'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

10.4. In ogni caso, il socio effettivo ordinario per partecipare all'Assemblea, personalmente, da remoto mediante mezzi di telecomunicazione o per delega, deve avere versato la quota associativa per l'anno in corso.

10.5 Il voto per delega è ammesso con il limite di dieci deleghe per socio e con il limite ulteriore di cui al sovra esteso comma 10.2. Il socio delegato deve consegnare alla presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea, le deleghe in suo possesso.

## **ARTICOLO 11**

### **Presidenza dell'Assemblea**

11.1. Assume la presidenza dell'Assemblea dei soci il Presidente dell'Associazione o chi ne fa le veci; in mancanza, chi viene designato dalla maggioranza dei soci effettivi ordinari presenti.

11.2. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, di regola nella persona del Segretario di cui all'articolo 15, lettera c) seguente; in mancanza, nella persona di un socio presente.

11.3. Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutatori che lo assistono nello spoglio delle schede, quando sia previsto il voto segreto.

### **ARTICOLO 12**

#### **Deliberazioni dell'Assemblea**

12.1. Ogni socio effettivo ordinario presente personalmente, o da remoto mediante mezzi di telecomunicazione o per delega ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.

12.2. Ove il socio effettivo partecipi da remoto mediante mezzi di telecomunicazione, è consentita l'espressione del voto, anche a scrutinio segreto, mediante apposita piattaforma digitale, il cui regolamento d'uso verrà inviato al socio unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea.

12.3. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto, né possono rappresentare altri soci.

12.4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, anche quando per qualsiasi motivo alcuni degli intervenuti si allontanano o si astengono dal voto.

12.5. Per lo scioglimento e l'estinzione della Associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci effettivi, ai sensi dell'articolo 21, 3 comma, del Codice Civile.

12.6. Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito Libro delle Assemblee; verbale sottoscritto, di regola, dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea o, quando sia redatto da un Notaio, dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario "per conformità".

12.7. Le deliberazioni assembleari possono essere annullate o sospese soltanto a norma dell'articolo 23 del Codice Civile.

### **ARTICOLO 13**

#### **Assemblea Elettorale**

13.1. Le decisioni degli associati relative alle elezioni degli organi sociali avvengono mediante consultazione scritta o elettronica. L'assemblea elettorale si apre con la costituzione del seggio elettorale formato dal Presidente e dal Segretario, il quale ultimo può anche non essere socio, nell'ora, giorno e luogo indicati nell'avviso di convocazione.

13.2. Il Presidente nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:

a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali, predispone l'urna debitamente sigillata per l'elezione;

b) dichiara pubblicamente aperta l'assemblea elettorale;

e) verifica e decide in merito ad eventuali eccezioni;

d) sceglie due scrutatori fra gli elettori presenti che non siano candidati;

e) dà inizio alle operazioni elettorali che possono svolgersi o con modalità cartacea o con modalità elettronica, in ogni caso purché venga rispettata la segretezza dello scrutinio; ove il socio effettivo partecipi da remoto mediante mezzi di telecomunicazione, è consentita l'espressione del voto mediante apposita piattaforma digitale, il cui regolamento d'uso verrà inviato al socio unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea.

13.3. Qualora l'elezione si protragga per più giorni, al termine della giornata elettorale, il Segretario provvede alla chiusura delle urne o del sistema elettronico e alla conservazione delle schede non votate. Le urne devono essere sigillate e sul sigillo devono essere apposte le firme del Presidente e del Segretario: il sistema elettronico di voto deve essere reso inutilizzabile e protetto.

13.4. Il Segretario dell'Assemblea redige, sotto la direzione del Presidente, il verbale dell'Assemblea elettorale, annotandovi tutte le operazioni di apertura dell'assemblea, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

13.5. Nel verbale devono essere individuati ed elencati, anche tramite specifici allegati, tutti i votanti, con distinzione di quelli che hanno votato personalmente e di quelli che sono ricorsi al voto per delega.

13.6. Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione, e accertata la validità dell'assemblea, procede, assistito dai due scrutatori, alle operazioni di scrutinio delle schede.

13.7. In caso di parità di voti, si considera eletto:

- a. Consigliere o Revisore, chi sia socio da maggior tempo;
- b. Probiviro, il socio con precedenza sul non socio, e tra i soci quello che lo sia da maggior tempo;
- c. in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

## **Capo II**

### **Consiglio Direttivo**

#### **ARTICOLO 14**

##### **Composizione del Consiglio**

14.1. Il Consiglio Direttivo è composto da 11 (undici) membri, soci, in regola con il pagamento della quota associativa per i quali non sussista conflitto di interessi e che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione. Qualora, in pendenza di mandato, ciascuno dei due suddetti requisiti venga meno in capo ad un consigliere questi decade.

14.2. Il Consiglio Direttivo si insedia nella carica dalla data del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato eletto; il Consiglio Direttivo uscente resta in carica fino al 31 dicembre dell'anno in cui è eletto il nuovo Consiglio. Alle adunanze del Consiglio Direttivo comprese tra la data di elezione del nuovo Consiglio ed il 31 dicembre possono partecipare i neo eletti consiglieri, senza diritto di voto. Il Presidente uscente (*Past President*) ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo tenute nel corso del primo anno successivo alla propria cessazione.

14.3. Possono essere invitate a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, anche persone estranee all'Associazione.

14.4. I Consiglieri durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili, unicamente per un secondo mandato consecutivo.

14.5. Qualora, nel corso del mandato, si rendano vacanti posti di Consiglieri eletti, possono venire chiamati coloro che, nella precedente elezione hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto; quelli così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

14.6. L'intero Consiglio Direttivo cessa dall'ufficio quando viene meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei suoi membri; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria, finché l'Assemblea dei soci convocata d'urgenza dai Consiglieri restanti o, in mancanza, dal Collegio dei Revisori abbia ricostituito il Consiglio stesso.

## **ARTICOLO 15**

### **Convocazione del Consiglio**

15.1. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, ed in caso di sua assenza od impedimento a uno dei Vicepresidenti o, per mandato di uno di loro, dal Segretario mediante avviso contenente l'Ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione, da comunicarsi nei modi stabiliti dal Consiglio stesso a ciascun componente del Consiglio Direttivo, ivi compreso il *Past President* per il periodo previsto all'art.14.2, e al Collegio dei Revisori almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso che il convocante ritenga urgente, mediante fax, e-mail, telegramma o fonogramma, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza; tali termini possono venire abbreviati previo accordo di tutti i componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori in carica.

15.2. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre suoi componenti o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori.

## **ARTICOLO 16**

### **Adunanze e deliberazioni del Consiglio**

16.1. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica; questi non possono farsi rappresentare.

16.2. Il Consiglio delibera, con votazione palese, a maggioranza di voti dei suoi componenti presenti anche quando per qualsiasi motivo alcuni di questi si allontanino o si astengano dal voto.

16.3. Alle adunanze consiliari assistono di diritto i Revisori ed il Segretario che, di regola, ne redige il verbale.

16.4. Le deliberazioni devono constare da verbale trascritto nell'apposito Libro del Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

16.5. Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun componente del Consiglio Direttivo il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. Il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

## **ARTICOLO 17**

### **Rappresentanza e poteri del Consiglio**

17.1. La rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente, ed in caso di suo impedimento al o ai Vicepresidenti, disgiuntamente tra loro; il Presidente ha facoltà: di proporre azioni e domande e di resistervi, in qualunque sede e grado, in arbitrati ed innanzi a giurisdizioni ed organi amministrativi; di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti e di stipulare transazioni e compromessi. I legali rappresentanti e i membri degli Organi dell'Associazione non possono svolgere attività imprenditoriale ad eccezione delle attività formative svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina.

17.2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei soci.

17.3. Il Consiglio Direttivo può delegare poteri al Presidente, al o ai Vicepresidenti ed agli altri suoi componenti, individualmente, disgiuntamente o congiuntamente; può costituire una Giunta Esecutiva o un Comitato di

Presidenza determinandone le norme di funzionamento. Può istituire Commissioni consultive o Comitati operativi attribuendo ad essi le specifiche funzioni e i poteri.

17.4. Il Consiglio Direttivo può, altresì, deliberare di conferire procure, per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti, anche a persone non facenti parte del Consiglio stesso.

17.5. Il Consiglio Direttivo delibera il conferimento di procure ai rappresentanti delle Delegazioni Regionali.

17.6. Il Consiglio Direttivo nomina i membri del Comitato Scientifico per le finalità *infra* previste all'art. 20; può istituire le Commissioni Consultive, stabilendone le finalità e le modalità di funzionamento e ne nomina i membri.

## **ARTICOLO 18**

### **Attribuzioni del Consiglio**

18.1. Al Consiglio Direttivo, oltre ai poteri con facoltà di delegare e di conferire procure di cui all'articolo 14 precedente, competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:

a) eleggere nel proprio seno il Presidente, al quale spetta: rappresentare l'Associazione, convocare e presiedere le Assemblee dei soci e le adunanze consiliari, sovrintendere alla verbalizzazione ed all'esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari, compiere quant'altro previsto dalla legge o dallo statuto;

b) eleggere nel proprio seno due Vicepresidenti i quali coadiuvano il Presidente e, nell'ordine predeterminato o, in difetto, di anzianità di carica o, occorrendo, di età, ne fanno le veci in caso di suo impedimento, assenza o mancanza, con i poteri di rappresentanza e quelli delegati per l'esercizio delle funzioni attribuite dal Consiglio a ciascuno di essi;

c) nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il Segretario dell'Associazione determinandone i poteri, l'eventuale compenso nell'ipotesi che tale ruolo sia svolto da un non socio, e la durata che non può superare quella del Consiglio stesso, al fine di coadiuvare la Presidenza nelle operazioni di preparazione, convocazione, costituzione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee dei soci e delle adunanze consiliari, curare la tenuta del Libro delle Assemblee, del Libro del Consiglio, dello schedario dei soci, del protocollo della corrispondenza degli atti dell'Associazione;

d) nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il Tesoriere dell'Associazione determinandone i poteri, l'eventuale compenso nell'ipotesi che tale ruolo sia svolto da un non socio, e la durata che non può superare quella del Consiglio stesso, al fine di coadiuvare la Presidenza nelle operazioni di accertamento e riscossione delle entrate, di acquisto dei beni, opere, merci e servizi, di impiego e liquidazione dei pagamenti, di anticipazione e rimborso dei

fondi spese, di formazione dei bilanci; curare la tenuta degli inventari, del libro giornale, delle note, fatture e degli altri documenti contabili, inerenti alle operazioni anzidette ed alle altre relative ai movimenti finanziari, economici e patrimoniali;

e) organizzare l'Associazione territorialmente, attraverso l'istituzione di Delegazioni Regionali con il compito di rendere presente l'Associazione sul territorio e mantenere pertanto un rapporto più diretto ed immediato tra gli associati e l'Associazione, gli ospedali e i pazienti;

f) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni, anche di carattere economico-finanziario, per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici, e compiere ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare che a giudizio del Consiglio sia necessaria ed utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, con facoltà di delegarne in tutto od in parte l'esecuzione;

g) presentare all'Assemblea dei soci il bilancio preventivo e quello consuntivo ciascuno corredato da una relazione che illustri il contenuto del bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione;

h) decidere il luogo, i giorni e gli orari di svolgimento dell'Assemblea elettorale stabilendone le modalità di svolgimento e l'elezione del Collegio dei Probiviri;

i) assumere e dimettere dipendenti, fissandone e modificandone il trattamento normativo ed economico; nominare e revocare consulenti, concordandone i compensi;

l) erogare programmi e borse di studio a soci laureati dottorandi e/o specializzandi nell'ambito delle linee di indirizzo e degli scopi perseguiti dall'Associazione;

m) predisporre i sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte anche secondo i processi previsti dalla norme di certificazione nazionali ed internazionali;

n) predisporre ed adottare uno o più regolamenti per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente statuto.

18.2. Spetta al Consiglio Direttivo curare che l'attività scientifica svolta dall'Associazione venga resa nota mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, così come i bilanci preventivi e consuntivi della stessa nonché gli eventuali incarichi retribuiti a soggetti a terzi.

### **Capo III**

#### **Il Presidente dell'Associazione**

##### **ARTICOLO 19**

#### **Il Presidente, i Vicepresidenti**

19.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione, la rappresenta a tutti gli effetti anche in giudizio. A tale riguardo, avrà il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati,

procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso e consequenziale.

19.2. Il Presidente ha il compito, con l'ausilio del Segretario, di convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, e di sovrintendere in particolare alla verbalizzazione ed all'esecuzione delle deliberazioni stesse.

19.3. In caso di dimissioni o di impedimento le veci vengono assunte dal Vicepresidente più anziano o, in sua mancanza, dall'altro Vicepresidente.

#### **Capo IV**

##### **Comitato Scientifico**

###### **ARTICOLO 20**

##### **Comitato Scientifico**

20.1. Il Comitato scientifico è composto da almeno tre e non oltre cinque membri, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio direttivo anche contestualmente alla votazione dei componenti.

20.2. I componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo per la durata di tre anni, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e possono essere rinominati una sola volta se consecutiva, tra soggetti interni o esterni all'Associazione purché dotati di *curriculum* di alta qualificazione e pertinente. La nomina avviene per effetto di votazione, sulla base di una lista composta da candidati proposti da almeno tre componenti del Consiglio Direttivo.

20.3. Il Comitato scientifico, al proprio interno, elegge il Coordinatore e nomina il Segretario. Il Coordinatore cura la convocazione in riunione ordinaria due volte all'anno, e a richiesta del Consiglio Direttivo.

20.4. Il Comitato scientifico effettua la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte, nonché della produzione tecnicoscienza, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;

#### **Capo V**

##### **Collegio dei Revisori**

###### **ARTICOLO 21**

##### **Composizione Collegio dei Revisori**

21.1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea elettorale, dei quali uno con funzioni di Presidente eletto dal Collegio stesso alla sua prima riunione, che non siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio Direttivo.

21.2. I Revisori durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

###### **ARTICOLO 22**

##### **Competenza Collegio dei Revisori**

22.1. Al Collegio dei Revisori compete:

a) controllare la gestione economica, patrimoniale e finanziaria accertando il rispetto delle norme di Legge, dello statuto e dei regolamenti, l'ordinato andamento amministrativo, la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del bilancio alle risultanze contabili;

b) presentare all'Assemblea dei soci una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo contabile ed economico finanziario;

c) provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, ed a quant'altro riconducibile alle finalità proprie del Collegio. Il Collegio dei Revisori può nominare con funzioni consultive un esperto esterno.

## **Capo VI**

### **Collegio dei Proviviri**

#### **ARTICOLO 23**

##### **Composizione e attribuzioni Collegio dei Proviviri**

23.1. L'Assemblea elettorale elegge il Collegio dei Proviviri, composto da tre persone, anche non soci, dei quali uno con funzioni di Presidente eletto dal collegio stesso alla sua prima riunione.

23.2. I Proviviri durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

23.3. Compete al Collegio dei Proviviri giudicare secondo equità le controversie che sorgano tra i singoli soci e tra questi e gli Organi dell'Associazione, su richiesta scritta, motivata e tempestiva degli interessati, ed esperire ogni tentativo di amichevole composizione.

## **Capo VII**

### **Delegazioni Regionali**

#### **ARTICOLO 24**

##### **Composizione e attribuzioni delle Delegazioni Regionali**

24.1. L'Associazione è organizzata territorialmente con Delegazioni Regionali ciascuna rappresentata da un socio, anche membro del Consiglio Direttivo, eletto a scrutinio segreto nel corso di un'Assemblea elettorale. Può rappresentare la Delegazione Regionale il socio per il quale non sussista conflitto di interessi e che non abbia subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione. Qualora, in pendenza del mandato, ciascuno dei due suddetti requisiti venga meno, il rappresentante decade.

24.2. Il Delegato regionale dura in carica un triennio, presta l'attività gratuitamente, è rieleggibile e, in ogni caso, decade insieme al Consiglio Direttivo che gli ha conferito delega.

24.3. Il Consiglio Direttivo, ove e quando lo ritenga opportuno, può delegare alcune sue attribuzioni al Delegato regionale; con apposito regolamento può altresì stabilire le modalità operative ed organizzative a cui le Delegazioni

Regionali dovranno attenersi nello svolgere l'attività loro affidata.

**PARTE TERZA**  
**DISPOSIZIONI FINALI**  
**ARTICOLO 25**

**Scioglimento ed estinzione**

25.1. L'Associazione può essere sciolta ed dall'Assemblea dei soci, convocata e costituita a norma degli articoli 9 e 10.1 lett. c).

25.2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione:

a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del Codice Civile e degli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del medesimo;

b) delibera sulla devoluzione del patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**ARTICOLO 26**  
**Avanzi di gestione**

26.1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento abbiano finalità analoghe o connesse a quelle dell'Associazione.

26.2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**ARTICOLO 27**  
**Rinvio**

27.1. Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di Legge in materia di associazioni private non riconosciute e non aventi a oggetto l'esercizio di attività commerciali né fini di lucro o speculativi.